

Repertorio n. 84.740

Raccolta n. 27.678

Registrato a Perugia

il 5-2-2026

al N. 2927

VERBALE DI ASSEMBLEA

di "WIKI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di gennaio,

alle ore 16,10

20 GENNAIO 2026

In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57

Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di detta città,

è presente il signor

- Francesco Maria BORSELLINI nato a Perugia il 2 agosto 1977,

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan-

te di

"WIKI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Gubbio, via Palmerucci n. 14, int. B, codice fi-

scale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Impre-

se dell'Umbria: 04017090541, REA n. PG-373397, iscritta al-

l'Albo delle Società Cooperative con il n. C145127, società

di diritto nazionale italiano costituita il 15 dicembre 2025.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica

sono certo io Notaio, mi richiede di ricevere il verbale di

assemblea della predetta società, costituita in questo gior-

no, luogo ed ora, ai sensi di legge e di statuto, in forma spontanea e totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **modifica della denominazione sociale**

- **ampliamento dell'oggetto sociale.**

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto il Componente medesimo, il quale dà atto che:

- sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto e precisamente egli stesso ed i signori Luca Vinti e Francesco Capanneli;

- tutti i soci sono regolarmente iscritti a Libro soci;

- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona, Presidente ed in quella del signor Luca Vinti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del signor Francesco Capanneli, consigliere;

- la società non ha nominato organi di controllo.

Il Presidente poi conferma che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno e ne hanno accettato la discussione.

La partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza che da me controfirmato, qui si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente costituita, in forma spontanea e totalitaria, atta a

discutere e deliberare.

Il Presidente passa ad esaminare l'ordine del giorno esponendo i motivi che consigliano (i) di variare la denominazione in "WIKY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", da ricercarsi nel fatto che, per mero errore materiale, in sede di atto costitutivo la società avrebbe dovuto chiamarsi "WIKY" e non "WIKI" e (ii) di ampliare l'oggetto sociale aggiungendo alle attività già svolte le seguenti ulteriori attività:

"- Attivazione di servizi di trasporto condiviso (a titolo di esempio non esaustivo: car pooling, car sharing, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto collettivo, supporto di mobilità agli utenti di hub di ricarica e colonnine di ricarica);

- Attività di assistenza tecnica, ICT e supporto alla mobilità innovativa;

- Generazione di innovazioni di processo e di prodotto che favoriscano l'adozione di comportamenti più sostenibili dei soci, in particolare:

-- ideare, creare e/o gestire piattaforme di condivisione della mobilità;

-- ideare, creare e/o gestire processi di ottimizzazione dei percorsi di trasporto;

-- ideare, creare e/o diffondere sistemi di guida sicura;

-- ideare, creare e/o diffondere e gestire sistemi di bigliettazione e condivisione nell'ambito, in particolare,

dei trasporti;

-- prestazione di servizi conto terzi di trasporto merci

e/o consegna anche a domicilio;

-- Acquistare, vendere e noleggiare tutte le attrezzature connesse alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio non esaustivo: pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica per auto elettriche, rastrelliere per biciclette, velostazioni, ecc.);

-- Acquistare, vendere e noleggiare mezzi a basso impatto ambientale;

-- Produrre, acquistare, recuperare, trasformare, distribuire e vendere generi destinati all'alimentazione delle persone, degli animali e all'utilizzo agricolo;

-- Ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici, ma, soprattutto, dell'impatto ambientale del consumo di beni e servizi;

-- Realizzare operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tassativa della diretta organizzazione e gestione delle fasi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi;

-- Acquistare, ritirare, riparare, riutilizzare o avviare al riuso, condividere, trasformare, distribuire e vendere beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento

to, arredamento, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, articoli casalinghi, articoli elettronici, attrezzature di uso comune), sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla normativa; promuovere attività di creazione di beni; scambio di beni e servizi nel rispetto della legislazione vigente;

-- Ideare, sviluppare e commercializzare programmi software idonei a consentire:

- una razionale compravendita di energia elettrica;

- risparmi energetici;

-- Promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale. Tale attività potrà essere esercitata anche a supporto di altri enti;

-- Promuovere attività di animazione e supporto al turismo, in particolare per la promozione e fruizione dei territori in un'ottica di sostenibilità ambientale;

-- Gestire, direttamente o indirettamente, attività finalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il supporto ad attività e iniziative gestite da terzi;

-- Realizzare attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzate, in particolare, alle iniziative di tutela dell'ambiente, nel rispetto della normativa in materia;

-- Realizzare attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti

attività;

-- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto del-

la normativa;

-- Promuovere iniziative culturali, ricreative, educati-

ve e turistiche di sensibilizzazione sui temi della sosteni-

bilità ambientale, della riduzione dello spreco, della mobi-

lità sostenibile e della produzione di energie rinnovabili,

della cittadinanza attiva; produzione di materiale didattico,

multimediale ed audiovisivo; promozione e gestione delle at-

tività di comunicazione, organizzazione di eventi legati al

tema della mobilità sostenibile; attività editoriali;

-- Realizzare, erogare e vendere progetti e servizi di

welfare aziendale;

-- Supervisionare, progettare, coordinare progetti, ero-

gare servizi formativi, informativi e di addestramento, coa-

ching, consulenza, tutoraggio rivolti sia all'interno che

all'esterno della cooperativa;

-- Attivare consulenza, assistenza e studi a favore di

enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti all'og-

getto sociale;

-- Realizzare e gestire hub di ricarica e parcheggi di

scambio;

-- Fornire servizi a CER, costituite al di fuori

dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: servizi di consulenza e supporto in 4 tutte le fa-

SI della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;

-- Attivare altri servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. Per favorire e realizzare l'attività prevista al presente punto B la Cooperativa potrà promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

-- Educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

-- Promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi."

Il Presidente dà lettura ed illustra agli intervenuti le proposte modifiche, già risultanti dal documento contenente il testo di statuto modificato che qui allego sub "B".

Pertanto il Presidente dichiara aperta la discussione concedendo facoltà di parola, dando comunque atto dell'insussistenza di interventi per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Quindi il Presidente, in relazione all'ordine del giorno in parte straordinaria, mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea dei soci di

"WIKI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

PRESO ATTO

- delle modifiche proposte e del nuovo testo di statuto, così come letto e illustrato dal Presidente, sopra allegato sub "B";

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dal Presidente e su invito dello stesso;

D E L I B E R A

1) - di variare la denominazione in "WIKY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e di modificare l'articolo 1 del vigente statuto come segue:

"Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Gubbio (PG) la società cooperativa sociale denominata **"WIKY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove."

2) - di ampliare l'oggetto sociale introducendo le ulteriori attività come sopra descritte e di modificare conseguentemente l'articolo 4 del vigente statuto come segue:

"Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della

Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la predisposizione e la gestione di mezzi e tecniche per la prestazione delle seguenti attività:

- prestare servizi di facchinaggi vari, lavorazioni per conto terzi, gestione di agenzie di recapito, servizi di traslochi e autotrasporti di merci per conto terzi, gestione di servizi di portabagagli nelle stazioni ferroviarie, manipolazioni di merci, gestione e movimentazione magazzini, operazioni di imballaggio e assemblaggio;

- facchinaggio generico, doganale e negli scali ferroviari, incluse la presa in consegna, il carico, lo scarico, il deposito e la consegna di carri, colli e bagagli;

- facchinaggio e pesatura nei mercati agroalimentari, incluse tutte le attività preliminari e complementari al facchinaggio, anche con mezzi ed attrezzature proprie o delle quali la società abbia la disponibilità;

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, carico e scarico, pressatura ed imballaggi di merci, prodotti e materiali vari, inclusa la selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio, di prodotti ortofrutticoli;

- prestare servizi di lavorazione materie prime alimentari e alimenti, cottura alimenti, pesatura alimenti, disosso, la-

vaggio e scelta frutta e verdura, imbustamento alimenti, ma-
nipolazione alimenti, sporzionamento pasti, preparazione pa-
sti, vestizione alimenti, assemblaggi nel settore dell'indu-
stria meccanica, automobilistica, manifatturiera, tessile,
ecc., inscatolamento, picking, carico e scarico mezzi, carico
e scarico magazzino, gestione scorte e rotazione magazzino,
imbustamento, etichettatura;
- gestione di magazzini per stoccaggio, carico, scarico,
deposito, smistamento, presa e consegna di merci per conto
terzi, nonche' la gestione di autoporti, centri di trasporto
in genere e mercati ortofrutticoli, alimentari e simili;
- svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, al-
lestimento e arredamento per fiere, mostre, congressi, conve-
gni, meeting e ricevimenti;
- prestare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di macchinari ed impianti industriali e di materiali infiam-
mabili, di cabine telefoniche e di distributori di gettoni;
- svolgere lavori di manutenzioni stradale, comprese le ope-
re di segnaletica e sicurezza stradale e di assistenza tecni-
ca e contabile ai cantieri;
- svolgere lavori di montaggio industriale e in particolare
di carpenteria metallica, montaggi di impianti tecnologici,
celle frigorifere, controsoffitti, infissi e pavimentazioni;
- svolgere lavori di manutenzione, installazione di cami-
ni/canne fumarie/condotti di ogni tipologia/caldaie/frigori-

feri/impianti aria condizionata, impianti da fonti energeti-
che rinnovabili e non; manutenzione di aree verdi; piccole o-
pere edili, opere elettriche, opere idrauliche; gestione sta-
bilimenti balneari e parchi tematici;
- raccogliere e smaltire rifiuti speciali ospedalieri;
- svolgere attività di nettezza urbana, d'igiene urbana,
d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfesta-
zioni, bonifiche, ecc.), lavaggio cassonetti e contenitori
per nettezza urbana e rifiuti;
- prestare servizi di pulizie generali e speciali per am-
bienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di
attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali
ed ambienti pubblici e privati;
- prestare servizi di pulizie camerate, dormitori ed alloggi
collettivi compreso il riordino ambienti e camere, rifacimen-
to letti a comunità, alberghi, e complessi ricettivi in gene-
re;
- prestare servizi di pulizia locomotive, vetture ferrovia-
rie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropoli-
tane, traghetti, vaporette e natanti e pulizia e lavaggio di
autoveicoli e beni mobili in genere;
- prestare servizi di pulizia e gestione di stabilimenti i-
gienici, anche con bagni e docce, nonché lo svolgimento di
tutte quelle altre attività considerate complementari alla
conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge;

- | | |
|--|--|
| | |
| | - svolgere attività di raccolta, cernita, stoccaggio, trasferimento e trasporto, recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfologia, a mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnologie specifici; |
| | - prestare servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defoliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, trattamento acque e installazione di impianti di depurazione per acque potabili; |
| | - svolgere attività di recupero, restauro, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali nonché di documenti per conto terzi; |
| | - prestare servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni, marketing diretto, telemarketing, distribuzioni di materiali pubblicitari e stampati in genere; |
| | - organizzare fiere, congressi, convegni, meeting, spettacoli e servizi connessi; |
| | - prestare servizi di lettura e rilevazione utenze; |
| | - prestare servizi di ricerca, selezione e formazione di personale; |
| | - servizi amministrativi generali, consulenze commerciali, fiscali, societarie, strategia di impresa e tenuta della contabilità; |
| | - gestire bar, ristoranti, alberghi, mense, distributori automatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o |

presso alberghi, cliniche ospedali e comunità; gestione di

ticket restaurant;

- servizi alla ristorazione;

- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriali ed edifici pubblici e privati;

- gestione di mense ed attività affini compreso il servizio di distribuzione di pasti caldi, freddi e bevande;

- lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari di qualunque tipo;

- svolgere attività di distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni, in genere;

- gestire impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibili, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati, manipolazione di carburanti, combustibili ed olii;

- svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavanderia e stireria in alberghi comunità, case dello studente, ecc.;

- gestire servizi comunali quali affissione di manifesti e gestione di parcheggi;

- servizi di vigilanza e custodia immobili;

- assunzione di appalti per lavori di custodia e sorveglianza fabbricati, industrie e strutture varie pubbliche e private previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di pubblica sicurezza;

- elaborare e gestire banche dati nonché produrre e distribuire software;

- gestire biblioteche, musei, pinacoteche, impianti sportivi e ricreativi e i servizi collegati;

- svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichettatura, prezzatura di libri e documenti e svolgere attività di tipografia e di stampa in genere;

- gestire servizi portuali, aeroportuali e di ricovero e rimessaggio imbarcazioni;

- servizi socio-sanitari ed educativi, ivi compresa l'attività di assistenza agli infermi, alle persone bisognose di cure e portatrici di handicap;

- noleggiare uffici arredati e prestare servizi collegati quali centralino, segreteria e ricevimento, ed elaborazione dati;

- Attivazione di servizi di trasporto condiviso (a titolo di esempio non esaustivo: car pooling, car sharing, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto collettivo, supporto di mobilità agli utenti di hub di ricarica e colonnine di ricarica);

- Attività di assistenza tecnica, ICT e supporto alla mobilità innovativa;

- Generazione di innovazioni di processo e di prodotto che favoriscano l'adozione di comportamenti più sostenibili dei soci, in particolare:

-- ideare, creare e/o gestire piattaforme di condivisione della mobilità;

-- ideare, creare e/o gestire processi di ottimizzazione dei percorsi di trasporto;

-- ideare, creare e/o diffondere sistemi di guida sicura;

-- ideare, creare e/o diffondere e gestire sistemi di bigliettazione e condivisione nell'ambito, in particolare, dei trasporti;

-- prestazione di servizi conto terzi di trasporto merci e/o consegna anche a domicilio;

-- Acquistare, vendere e noleggiare tutte le attrezzature connesse alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio non esaustivo: pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica per auto elettriche, rastrelliere per biciclette, velostazioni, ecc.);

-- Acquistare, vendere e noleggiare mezzi a basso impatto ambientale;

-- Produrre, acquistare, recuperare, trasformare, distribuire e vendere generi destinati all'alimentazione delle persone, degli animali e all'utilizzo agricolo;

-- Ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici, ma, soprattutto, dell'impatto ambientale del consumo di beni e servizi;

-- Realizzare operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali

provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tassativa della diretta organizzazione e gestione delle fasi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi;

-- Acquistare, ritirare, riparare, riutilizzare o avviare al riuso, condividere, trasformare, distribuire e vendere beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, arredamento, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, articoli casalinghi, articoli elettronici, attrezzature di uso comune), sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla normativa; promuovere attività di creazione di beni; scambio di beni e servizi nel rispetto della legislazione vigente;

-- Ideare, sviluppare e commercializzare programmi software idonei a consentire:

- una razionale compravendita di energia elettrica;
- risparmi energetici;

-- Promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale. Tale attività potrà essere esercitata anche a supporto di altri enti;

-- Promuovere attività di animazione e supporto al turismo, in particolare per la promozione e fruizione dei territori in un'ottica di sostenibilità ambientale;

-- Gestire, direttamente o indirettamente, attività finalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il suppor-

to ad attività e iniziative gestite da terzi;

-- Realizzare attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzate, in particolare, alle iniziative di tutela dell'ambiente, nel rispetto della normativa in materia;

-- Realizzare attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti attività;

-- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;

-- Promuovere iniziative culturali, ricreative, educative e turistiche di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della riduzione dello spreco, della mobilità sostenibile e della produzione di energie rinnovabili, della cittadinanza attiva; produzione di materiale didattico, multimediale ed audiovisivo; promozione e gestione delle attività di comunicazione, organizzazione di eventi legati al tema della mobilità sostenibile; attività editoriali;

-- Realizzare, erogare e vendere progetti e servizi di welfare aziendale;

-- Supervisionare, progettare, coordinare progetti, erogare servizi formativi, informativi e di addestramento, coaching, consulenza, tutoraggio rivolti sia all'interno che all'esterno della cooperativa;

-- Attivare consulenza, assistenza e studi a favore di

enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale;

-- Realizzare e gestire hub di ricarica e parcheggi di scambio;

-- Fornire servizi a CER, costituite al di fuori dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza e supporto in 4 tutte le fasi della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;

-- Attivare altri servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. Per favorire e realizzare l'attività prevista al presente punto B la Cooperativa potrà promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

-- Educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

-- Promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi.

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di

know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni e non, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni

attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Tutte le suddette attività verranno svolte nei limiti ed in conformità alla normativa vigente, previo ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni e/o iscrizioni negli appositi albi e/o elenchi richieste dalla legge e dai relativi regolamenti che disciplinano i suddetti settori di attività.

Le attività riservate dalla legge alle cosiddette professioni protette saranno svolte da professionisti iscritti negli appositi albi od elenchi, i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi.

La società, in via strumentale allo scopo sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, potrà inoltre rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.

Il tutto con esclusione in ogni caso dell'esercizio delle attività di mediazione e delle attività riservate per legge."

3) - di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per l'esecuzione della presente delibera, nonchè per apportare alla presente delibe-

ra e al documento qui allegato, tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dà quindi atto che in seguito a votazione palese, peralzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera

viene approvata

ALL'UNANIMITA'.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la seduta alle ore

Ai fini degli adempimenti conseguenti alla variazione della denominazione sociale, il Comparente dà atto che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili né beni mobili registrati.

Il Presidente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il Comparente è stato identificato a mezzo carta d'identità n. CA18071EN rilasciata dal Comune di Gubbio il 9 luglio 2019.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su ventitre pagine intere e parte della ventiquattresima di sei fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 16,45 (sedici e quarantacinque).

F.TO FRANCESCO MARIA BORSELLINI

F.TO MARCO CARBONARI NOTAIO

"WIKI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Gubbio, via Palmerucci n. 14, int. B, codice fiscale, P.IVA
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria:
04017090541, REA n. PG-373397, iscritta all'Albo delle Società Coopera-
tive con il n. C145127, società di diritto nazionale italiano costituita
il 15 dicembre 2025.

ASSEMBLEA DEL 20 GENNAIO 2026
In Perugia, via Mariò Angeloni n. 57

FOGLIO DELLE PRESENZE

SOCI

- Francesco Maria BORSELLINI

- Luca VINTI

- Francesco CAPANELLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Francesco Maria BORSELLINI - Presidente

- Luca VINTI - Vice Presidente

- Francesco CAPANELLI - Consigliere



Allegato "B" al rep.n. 84.740/27.678

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Gubbio (PG) la società cooperativa sociale denominata **"WIKY SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art.

4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-

riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la predisposizione e la

gestione di mezzi e tecniche per la prestazione delle seguenti attività:

- prestare servizi di facchinaggi vari, lavorazioni per conto terzi, gestione di agenzie di recapito, servizi di traslochi e autotrasporti di merci per conto terzi, gestione di servizi di portabagagli nelle stazioni ferroviarie, manipolazioni di merci, gestione e movimentazione magazzini, operazioni di imballaggio e assemblaggio;

- facchinaggio generico, doganale e negli scali ferroviari, incluse la presa in consegna, il carico, lo scarico, il deposito e la consegna di carri, colli e bagagli;

- facchinaggio e pesatura nei mercati agroalimentari, incluse tutte le attività preliminari e complementari al facchinaggio, anche con mezzi ed attrezzature proprie o delle quali la società abbia la disponibilità;

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, carico e scarico, pressatura ed imballaggi di merci, prodotti e materiali vari, inclusa la selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio, di prodotti ortofrutticoli;

- prestare servizi di lavorazione materie prime alimentari e alimenti, cottura alimenti, pesatura alimenti, disosso, lavaggio e scelta frutta e verdura, imbustamento alimenti, manipolazione alimenti, sporzionamento pasti, preparazione pasti, vestizione alimenti, assemblaggi nel settore dell'indu-

stria meccanica, automobilistica, manifatturiera, tessile, ecc., inscatolamento, picking, carico e scarico mezzi, carico e scarico magazzino, gestione scorte e rotazione magazzino, imbustamento, etichettatura;

- gestione di magazzini per stoccaggio, carico, scarico, deposito, smistamento, presa e consegna di merci per conto terzi, nonché la gestione di autoporti, centri di trasporto in genere e mercati ortofrutticoli, alimentari e simili;

- svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, allestimento e arredamento per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting e ricevimenti;

- prestare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti industriali e di materiali infiammabili, di cabine telefoniche e di distributori di gettoni;

- svolgere lavori di manutenzioni stradale, comprese le opere di segnaletica e sicurezza stradale e di assistenza tecnica e contabile ai cantieri;

- svolgere lavori di montaggio industriale e in particolare di carpenteria metallica, montaggi di impianti tecnologici, celle frigorifere, controsoffitti, infissi e pavimentazioni;

- svolgere lavori di manutenzione, installazione di camini/canne fumarie/condotti di ogni tipologia/caldaie/frigoriferi/impianti aria condizionata, impianti da fonti energetiche rinnovabili e non; manutenzione di aree verdi; piccole opere edili, opere elettriche, opere idrauliche; gestione sta-

bilimenti balneari e parchi tematici;

- raccogliere e smaltire rifiuti speciali ospedalieri;

- svolgere attività di nettezza urbana, d'igiene urbana, d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, ecc.), lavaggio cassonetti e contenitori per nettezza urbana e rifiuti;

- prestare servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali ed ambienti pubblici e privati;

- prestare servizi di pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi compreso il riordino ambienti e camere, rifacimento letti a comunità, alberghi, e complessi ricettivi in genere;

- prestare servizi di pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, traghetti, vaporette e natanti e pulizia e lavaggio di autoveicoli e beni mobili in genere;

- prestare servizi di pulizia e gestione di stabilimenti igienici, anche con bagni e docce, nonché lo svolgimento di tutte quelle altre attività considerate complementari alla conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge;

- svolgere attività di raccolta, cernita, stoccaggio, trasferimento e trasporto, recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfo-

logia, a mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnologie specifici;

- prestare servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defoliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, trattamento acque e installazione di impianti di depurazione per acque potabili;

- svolgere attività di recupero, restauro, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali nonché di documenti per conto terzi;

- prestare servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni, marketing diretto, telemarketing, distribuzioni di materiali pubblicitari e stampati in genere;

- organizzare fiere, congressi, convegni, meeting, spettacoli e servizi connessi;

- prestare servizi di lettura e rilevazione utenze;

- prestare servizi di ricerca, selezione e formazione di personale;

- servizi amministrativi generali, consulenze commerciali, fiscali, societarie, strategia di impresa e tenuta della contabilità;

- gestire bar, ristoranti, alberghi, mense, distributori automatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o presso alberghi, cliniche ospedali e comunità; gestione di ticket restaurant;

- servizi alla ristorazione;

- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriali ed edifici pubblici e privati;
- gestione di mense ed attività affini compreso il servizio di distribuzione di pasti caldi, freddi e bevande;
- lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari di qualunque tipo;
- svolgere attività di distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni, in genere;
- gestire impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibili, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati, manipolazione di carburanti, combustibili ed olii;
- svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavanderia e stireria in alberghi comunità, case dello studente, ecc.;
- gestire servizi comunali quali affissione di manifesti e gestione di parcheggi;
- servizi di vigilanza e custodia immobili;
- assunzione di appalti per lavori di custodia e sorveglianza fabbricati, industrie e strutture varie pubbliche e private previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- elaborare e gestire banche dati nonché produrre e distribuire software;
- gestire biblioteche, musei, pinacoteche, impianti sportivi

e ricreativi e i servizi collegati;

- svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichettatura, prezzatura di libri e documenti e svolgere attività di tipografia e di stampa in genere;

- gestire servizi portuali, aeroportuali e di ricovero e rimessaggio imbarcazioni;

- servizi socio-sanitari ed educativi, ivi compresa l'attività di assistenza agli infermi, alle persone bisognose di cure e portatrici di handicap;

- noleggiare uffici arredati e prestare servizi collegati quali centralino, segreteria e ricevimento, ed elaborazione dati;

- Attivazione di servizi di trasporto condiviso (a titolo di esempio non esaustivo: car pooling, car sharing, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto collettivo, supporto di mobilità agli utenti di hub di ricarica e colonnine di ricarica);

- Attività di assistenza tecnica, ICT e supporto alla mobilità innovativa;

- Generazione di innovazioni di processo e di prodotto che favoriscano l'adozione di comportamenti più sostenibili dei soci, in particolare:

-- ideare, creare e/o gestire piattaforme di condivisione della mobilità;

-- ideare, creare e/o gestire processi di ottimizzazione

dei percorsi di trasporto;

-- ideare, creare e/o diffondere sistemi di guida sicura;

-- ideare, creare e/o diffondere e gestire sistemi di bigliettazione e condivisione nell'ambito, in particolare, dei trasporti;

-- prestazione di servizi conto terzi di trasporto merci e/o consegna anche a domicilio;

-- Acquistare, vendere e noleggiare tutte le attrezzature connesse alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio non esaustivo: pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica per auto elettriche, rastrelliere per biciclette, velostazioni, ecc.);

-- Acquistare, vendere e noleggiare mezzi a basso impatto ambientale;

-- Produrre, acquistare, recuperare, trasformare, distribuire e vendere generi destinati all'alimentazione delle persone, degli animali e all'utilizzo agricolo;

-- Ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici, ma, soprattutto, dell'impatto ambientale del consumo di beni e servizi;

-- Realizzare operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tassativa della diretta organizzazione e gestione delle fasi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e

pericolosi;

-- Acquistare, ritirare, riparare, riutilizzare o avviare al riuso, condividere, trasformare, distribuire e vendere beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, arredamento, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, articoli casalinghi, articoli elettronici, attrezzature di uso comune), sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla normativa; promuovere attività di creazione di beni; scambio di beni e servizi nel rispetto della legislazione vigente;

-- Ideare, sviluppare e commercializzare programmi software idonei a consentire:

- una razionale compravendita di energia elettrica;
- risparmi energetici;

-- Promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale. Tale attività potrà essere esercitata anche a supporto di altri enti;

-- Promuovere attività di animazione e supporto al turismo, in particolare per la promozione e fruizione dei territori in un'ottica di sostenibilità ambientale;

-- Gestire, direttamente o indirettamente, attività finalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il supporto ad attività e iniziative gestite da terzi;

-- Realizzare attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzate, in particola-

re, alle iniziative di tutela dell'ambiente, nel rispetto della normativa in materia;

-- Realizzare attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti attività;

-- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;

-- Promuovere iniziative culturali, ricreative, educative e turistiche di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della riduzione dello spreco, della mobilità sostenibile e della produzione di energie rinnovabili, della cittadinanza attiva; produzione di materiale didattico, multimediale ed audiovisivo; promozione e gestione delle attività di comunicazione, organizzazione di eventi legati al tema della mobilità sostenibile; attività editoriali;

-- Realizzare, erogare e vendere progetti e servizi di welfare aziendale;

-- Supervisionare, progettare, coordinare progetti, erogare servizi formativi, informativi e di addestramento, coaching, consulenza, tutoraggio rivolti sia all'interno che all'esterno della cooperativa;

-- Attivare consulenza, assistenza e studi a favore di enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale;

-- Realizzare e gestire hub di ricarica e parcheggi di

scambio;

-- Fornire servizi a CER, costituite al di fuori dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza e supporto in 4 tutte le fasi della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;

-- Attivare altri servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. Per favorire e realizzare l'attività prevista al presente punto B la Cooperativa potrà promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

-- Educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

-- Promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi.

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni e non, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi

dell'articolo 2526 del codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Tutte le suddette attività verranno svolte nei limiti ed in conformità alla normativa vigente, previo ottenimento di tut-

te le eventuali autorizzazioni e/o iscrizioni negli appositi albi e/o elenchi richieste dalla legge e dai relativi regolamenti che disciplinano i suddetti settori di attività.

Le attività riservate dalla legge alle cosiddette professioni protette saranno svolte da professionisti iscritti negli appositi albi od elenchi, i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi.

La società, in via strumentale allo scopo sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, potrà inoltre rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.

Il tutto con esclusione in ogni caso dell'esercizio delle attività di mediazione e delle attività riservate per legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone

fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-

re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai

soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-

sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà

inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare riguardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della concreta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto

nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo

PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile

per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di

preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro quindici giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-

teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, detratte le somme ancora dovute dal socio. La liquidazione comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del Codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-

duto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 (cinquecento).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro

gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) al socio sovventore spetta 1 (uno) voto indipendentemente dal capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-

presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25,00 (venticinque). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 500,00 (cinquecento).

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge

31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanzia-

tori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo

IV del presente statuto;

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale e delle quo-

te dei soci finanziatori, nei limiti ed alle condizioni pre-

viste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo

di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal

successivo articolo 27;

f) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-

ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge

31.01.1992, n. 59;

g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili

ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista

per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice civile sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e/o revisore legale, se nominato.

Art. 25 (Funzione dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;

e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dall'Organo di amministrazione

con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha 1 (uno) solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-

sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-
tore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato,
della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-
presa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal
loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-
simi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema
dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-
semblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza
relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro
metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-
cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento
assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in
occasione delle singole Assemblee.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta all'Organo di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-

stiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della

riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere

l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere

dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del Codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del Codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-

ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompa-

gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento) Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n.

5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione

in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO FRANCESCO MARIA BORSELLINI

F.TO MARCO CARBONARI NOTAIO